

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SALERNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1979

Modifica dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, recante provvidenze, in materia di avanzamento, a favore del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 10 ottobre 1974, n. 496, d'iniziativa parlamentare, disponeva varie provvidenze, in materia di avanzamento, a favore del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Infatti l'articolo 2 stabilisce che gli ufficiali ed i sottufficiali dei ruoli ordinari, raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio o divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o deceduti dopo l'entrata in vigore delle leggi 13 dicembre 1965, n. 1366, e 20 dicembre 1966, n. 1116, e prima dell'entrata in vigore della presente legge, debbono essere valutati per l'avanzamento al grado superiore e, se giudicati idonei, promossi dal giorno precedente a quello del compimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso e collocati nelle posizioni del congedo che ad essi competono, fermi restando i limiti di età del grado rivestito prima della promozione.

Stabilisce altresì che i tenenti colonnelli del ruolo ordinario che entro il 31 dicembre 1979 cesseranno dal servizio per qualsiasi causa, qualora abbiano maturato quattro anni di anzianità di grado od una anzianità di servizio non inferiore ai trenta anni,

debbono essere valutati per l'avanzamento prescindendo dal possesso del requisito del comando e, se dichiarati idonei, promossi al grado di colonnello a decorrere dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio o del decesso e collocati nelle posizioni del congedo che ad essi competono, fermi restando i limiti di età del grado rivestito prima della promozione. Tali disposizioni si applicano anche ai tenenti colonnelli cessati dal servizio a partire dal 1° gennaio 1971.

Negli articoli 3, 4, 5 e 6 la legge in parola prende in particolare considerazione la posizione dei capitani, maggiori e tenenti colonnelli, iscritti nel ruolo separato e limitato ed in servizio al 1° gennaio 1971, riconoscendo agli stessi il diritto alla ricostruzione della carriera, per cui quelli cessati dal servizio per qualsiasi causa, se in possesso di determinata anzianità di grado o di servizio, vengono promossi al grado superiore dal giorno precedente alla data di cessazione dal servizio stesso, mentre quelli tuttora in servizio, ricostruita la carriera, conseguono l'avanzamento al grado superiore dopo che siano stati promossi i pari grado di ruolo ordinario, aventi uguale anzianità.

Con l'articolo 7 viene altresì disposto che agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza arruolati in forza dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 106 (polizia ausiliaria), 10 luglio 1947, n. 687 (Corpo speciale di polizia ferroviaria della Sicilia, istituito con ordinanza n. 30 del Comando militare alleato), e i militari di truppa del Corpo, partigiani, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa sia ricostruita la carriera secondo le disposizioni contenute nelle leggi 27 febbraio 1963, n. 225, e 23 gennaio 1968, n. 22, riconoscendo il servizio prestato e l'anzianità di grado rivestito nella polizia ausiliaria o nelle Forze armate di provenienza.

Infine con l'articolo 8 viene stabilito che « Le disposizioni di cui al precedente articolo 7 si applicano anche agli ufficiali reclutati in base alla legge 26 gennaio 1942, n. 39, che non abbiano fruito di ricostruzione della carriera, riconoscendo l'anzianità di grado posseduta nella Forza armata di provenienza ».

È da tener presente che con la legge 26 gennaio 1942, n. 39, istitutiva del ruolo ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, si procedette al seguente arruolamento:

1) funzionari di Pubblica sicurezza del grado corrispondente che all'atto dell'entrata in vigore della legge stessa erano incaricati delle funzioni di ufficiale o che avevano esercitato tali funzioni per almeno un biennio;

2) funzionari di Pubblica sicurezza del grado corrispondente che erano ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

3) ufficiali in servizio permanente effettivo di arma combattente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza o del Corpo di polizia dell'Africa italiana che rivestivano grado corrispondente a quello cui concorrevano.

Giova però precisare che il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è passato a far parte delle Forze armate dello Stato soltanto dopo la caduta del Fascismo in forza del regio decreto-legge 31 luglio 1943, n. 687, per cui gli ufficiali di cui ai numeri 1) e 2) inquadrati prima di quest'ultima legge non possono beneficiare del disposto dell'articolo 8 surriportato, a differenza dei pari grado provenienti dalle Forze armate.

Sarebbe questa una grave ingiustizia, ove si pensi che detti ufficiali provenivano dall'Amministrazione della pubblica sicurezza muniti di laurea e con un corredo di esperienza dei servizi di polizia.

È da escludersi che si sia voluta tale ingiusta discriminazione, contraria, del resto, allo spirito della legge n. 496, ma è da ritenersi che la precisazione di cui innanzi sia sfuggita all'atto della formulazione della legge stessa.

Pertanto si ritiene doveroso emettere un provvedimento che elimini tale ingiustizia, così come è stato fatto con la legge 12 aprile 1976, n. 205, che ha modificato il primo comma del surripetuto articolo 7, la cui errata formulazione ammetteva alla ricostruzione della carriera i militari di truppa del Corpo, partigiani, e non gli ufficiali.

Il disegno di legge invocato, della stesura in calce indicata, non comporterebbe alcun onere finanziario perchè nell'articolo 11 della predetta legge n. 496 fu prevista la spesa, derivante dall'attuazione della stessa, valutata in lire 150 milioni per l'anno finanziario 1974 e successivi.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

L'articolo 8 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni di cui al precedente articolo 7 si applicano anche agli ufficiali reclutati in base alla legge 26 gennaio 1942, n. 39, che non abbiano fruito di ricostruzione della carriera, riconoscendo l'anzianità di grado posseduta nella Forza armata o nell'Amministrazione della pubblica sicurezza di provenienza ».